

# Un contratto per favorire il ricambio generazionale

I giovani agricoltori potranno affiancare un titolare anziano nella conduzione dell'azienda. Novità anche per enoturismo e vendita diretta. **Ecco cosa prevede la legge di Bilancio**

**C**on la legge n. 205 dello scorso 27 dicembre è stata approvata la manovra di bilancio per l'anno 2018. Sono stati confermati tutti i provvedimenti fiscali e previdenziali già contenuti nel disegno di legge che avevamo illustrato nell'ultimo numero di *Agricoltura* e che qui ricordiamo sommariamente: l'agevolazione Iva per le carni bovine e suine; la promozione dei "distretti del cibo"; il "bonus verde"; la possibilità di rivalutare il prezzo di acquisto dei terreni agricoli ed edificabili posseduti alla data del 1° gennaio 2018; la proroga del piano "Industria 4.0", con i crediti d'imposta denominati "super" e "iper" ammortamento, fruibili anche dalle imprese agricole che producono un reddito d'impresa; la decontribuzione Inps a favore degli under 40, esattamente sulla base delle stesse regole già stabilite nella scorsa legge di bilancio, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola come titolari coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018. Durante l'iter parlamentare sono state introdotte varie novità, che di seguito illustriamo.

## *Vendita diretta*

I nuovi cosiddetti "distretti del cibo" comprendono, oltre ai "distretti rurali" e ai "distretti agroalimentari" già previsti dal decreto legislativo n. 228 del 2001, la cui individuazione è demandata alle Regioni, ulteriori sistemi produttivi locali, variamente caratterizzati. Uno di questi "sistemi" viene individuato perché caratterizzato «dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale». Al fine di valorizzare la

piena integrazione fra le attività imprenditoriali di un "distretto del cibo" con le caratteristiche appena descritte, viene ampliata la disciplina della vendita diretta al pubblico dei prodotti agricoli di cui all'art. 4 del già citato Dlgs 228/2001. Ora è consentito «vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private».

## *Piccoli apicoltori montani e attività enoturistica*

La legge, al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, ha stabilito che i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati

**CORRADO  
FUSAI**

*Il contratto di affiancamento punta a favorire l'ingresso in agricoltura di giovani tra i 18 e i 40 anni*



Dell'Aquila



Dell'Aquila

*La legge di bilancio prevede agevolazioni per l'apicoltura di montagna*

montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef.

Come si legge negli atti parlamentari, le nuove disposizioni introdotte in materia di enoturismo vanno inquadrare nell'ambito della legge n. 238 del 2016 (cosiddetto Testo unico sul vino).

La legge di bilancio ha anzitutto definito cosa si debba intendere per "enoturismo": «tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine». In base a tale definizione è possibile abbinare alla degustazione e alla commercializzazione delle produzioni vinicole anche l'offerta di alimenti.

Il regime fiscale ai fini delle imposte dirette previsto per le imprese enoturistiche è lo stesso delle imprese agrituristiche: i soggetti diversi dalle società di capitali e dalle cooperative determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi, al netto dell'Iva, il coefficiente di redditività del 25%. L'Iva dovuta, invece, è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

Infine, è disposto che l'attività enoturistica sia esercitata, previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti

e degli standard disciplinati da un decreto interministeriale che dovrà essere emanato, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

## *Imprenditoria giovanile*

Per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa agricola per il triennio 2018-2020, la legge ha introdotto il cosiddetto "contratto di affiancamento": un contratto che può essere stipulato da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli, con imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o coltivatori diretti, di età superiore a 65 anni o pensionati.

Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea), impegna da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze; dall'altro impegna il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa.

L'affiancamento non può avere durata superiore ai 3 anni e comporta la ripartizione degli utili di impresa tra l'imprenditore agricolo e il giovane, in percentuali comprese tra il 30 e il 50% a favore di quest'ultimo. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda e in ogni caso prevede forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di una sua conclusione anticipata. A quest'ultimo è garantito in caso di vendita un diritto di prelazione con le modalità di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale. Il contratto di affiancamento garantisce l'accesso prioritario a mutui a tasso zero per gli investimenti, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile, previsti dal capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. ■